

Registro delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT)

Il Comune di Abbadia Cerreto, recependo quanto prescritto dalla Legge 219/2017 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, con la finalità di promuovere la piena dignità e il rispetto delle persone, anche nella fase terminale della vita umana, ha istituito il Registro delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT). L'iscrizione in tale Registro è riservata ai soli cittadini residenti nel Comune di Abbadia Cerreto che consegnano all'Ente la propria DAT in busta chiusa. Il Registro delle DAT non è pubblico per ragioni di privacy.

Che cosa sono le DAT

Sono delle disposizioni che la persona, in previsione della eventuale futura incapacità di manifestare la propria volontà, può esprimere in merito alla accettazione o al rifiuto di determinati:

- accertamenti diagnostici;
- scelte terapeutiche;
- singoli trattamenti sanitari.

Chi le può fare

Qualunque persona che sia:

- maggiorenne;
- capace di intendere e di volere.

Per poter presentare le DAT presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Abbadia Cerreto è necessario essere residenti nel Comune stesso.

In che forma si possono manifestare le DAT

La legge 219/2017 dispone che le DAT devono essere redatte

- per atto pubblico, oppure
- per scrittura privata autenticata, oppure
- per scrittura privata semplice consegnata personalmente all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza del Disponente.

Le DAT devono essere consegnate in busta chiusa all'Ufficio di Stato Civile.

Cosa fare

Il cittadino che voglia depositare la propria DAT deve:

1. prendere contatti con l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Abbadia Cerreto per fissare un appuntamento, telefonando al n. 0371/72235 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30;
2. redigere il Testamento Biologico, redatto in carta e forma libera. Il Testamento deve essere sottoscritto dal Dichiarante e dal Fiduciario e va presentato in una busta chiusa personalmente dal disponente.
3. presentarsi all'Ufficio di Stato Civile, con un valido documento di identità nel giorno e nell'ora dell'appuntamento, accompagnato dal proprio Fiduciario, se nominato dal Disponente. Al momento della consegna al Funzionario accettante, la busta dovrà essere firmata sui lembi di chiusura da parte del Dichiarante e dal Fiduciario. La busta verrà poi numerata e lo stesso numero sarà riportato sull'istanza di registrazione, oltre che annotato nel Registro. All'atto del deposito del Testamento Biologico il Dichiarante dovrà sottoscrivere una dichiarazione con modulo già predisposto (Mod. 1), nella quale dichiarerà la consegna della busta chiusa, la nomina del Fiduciario e che non ha depositato altro Testamento Biologico presso soggetti pubblici o privati, diversi dal Comune di residenza alla data della richiesta. Il Fiduciario dovrà sottoscrivere una dichiarazione con modulo già predisposto (Mod. 2), nel quale dichiarerà di aver preso conoscenza e di accettare l'incarico di dare fedele esecuzione alla volontà del Dichiarante.

L'impiegato ricevente provvede a registrare la documentazione ricevuta e a depositare la Disposizione Anticipata di Trattamento (DAT) in un luogo sicuro. Al Disponente e agli eventuali Fiduciari vengono rilasciate ricevute dell'avvenuto deposito della DAT.

L'addetto ricevente:

- non è a conoscenza di quanto dichiarato nella DAT e dei documenti inseriti nella busta,
- non è responsabile del suo contenuto,
- non è tenuto a dare informazioni circa la redazione delle DAT stesse.

Revoca registrazione

Su richiesta del Dichiarante l'iscrizione nel Registro potrà essere revocata in qualunque momento. Tale revoca comporta la restituzione della busta contenente la D.A.T., con conseguente annotazione sul Registro.

La revoca della D.A.T. non comporta alcun obbligo per il Comune di comunicazione ai Fiduciari indicati nella dichiarazione revocata. Tale adempimento infatti rimane ad esclusivo carico dello stesso Dichiarante.

Modifica della Disposizione Anticipata di Trattamento

In ogni momento il Dichiarante potrà procedere alla modifica della D.A.T., precedentemente depositata, mediante la consegna di una nuova dichiarazione sempre in busta chiusa e con le stesse modalità previste per l'iscrizione. Tale sostituzione sarà debitamente annotata sul Registro.

Trasferimento di Residenza

In caso di trasferimento della residenza in un altro Comune il Dichiarante ha l'obbligo di ritirare la busta depositata in precedenza presso il Comune dove risiedeva. Ciò comporterà la sua cancellazione dal Registro, con annotazione di quanto avvenuto. In ogni caso il venir meno della residenza da parte del Dichiarante comporta, trascorsi 5 anni, la cancellazione dal Registro e la distruzione della busta contenente la D.A.T.

La comunicazione o l'accertamento d'Ufficio dell'avvenuto decesso del Dichiarante comporterà la cancellazione dal Registro e la contestuale distruzione della Busta contenente la D.A.T., con conseguente annotazione sul Registro. Nessuna comunicazione è dovuta in tal caso dal Funzionario ai Fiduciari.

Il Funzionario, che per qualsiasi motivo venisse a conoscenza del grave stato di salute del Dichiarante, **non ha alcun obbligo** di segnalazione del deposito della Dichiarazione presso il Comune, né ai Fiduciari né ad altro soggetto o Ente.